



COMMISSIONE DELLE COMUNITA' EUROPEE

Bruxelles, 19.03.1997  
COM(97)117 def.

96/0248 (CNS)

Proposta modificata di

REGOLAMENTO (CE) DEL CONSIGLIO

**per l'accelerazione e il chiarimento delle modalità d'attuazione  
della procedura per i disavanzi eccessivi**

(presentata dalla Commissione in applicazione dell'articolo 189 A,  
paragrafo 2 del trattato CE)



## RELAZIONE

Le proposte modificate della Commissione relative ai regolamenti del Consiglio *per il rafforzamento della sorveglianza e del coordinamento delle politiche di bilancio e per l'accelerazione e il chiarimento delle modalità d'attuazione della procedura per i disavanzi eccessivi* fanno parte del Patto di stabilità e di crescita. Si tratta di versioni rivedute delle proposte adottate dalla Commissione il 16 ottobre 1996 come documento COM(96) 496 def. I nuovi testi includono gli emendamenti del Parlamento europeo che sono stati accolti dalla Commissione e tengono conto di quanto concordato dal Consiglio europeo di Dublino nel dicembre 1996. Nel primo dei due regolamenti sono ora incorporate le proposte della Commissione relative agli Stati membri non partecipanti ed ai loro programmi di convergenza, in risposta all'invito formulato dal Consiglio europeo di Dublino. Ad entrambi i testi sono state inoltre apportate una serie di modifiche redazionali accolte dalla Commissione alla luce dei lavori del Gruppo di lavoro sull'UEM del Consiglio che ha esaminato le proposte.

La Commissione presenta queste proposte ora in vista del Consiglio Ecofin informale che si terrà a Noordwijk in aprile, con l'obiettivo di raggiungere un accordo definitivo sul Patto di stabilità e di crescita al Consiglio europeo di Amsterdam, in giugno.

**Proposta di**  
**REGOLAMENTO (CE) DEL CONSIGLIO**

.....

**per l'accelerazione e il chiarimento delle modalità d'attuazione  
della procedura per i disavanzi eccessivi**

**IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,**

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 104 C, paragrafo 14, secondo comma,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

visto il parere dell'Istituto monetario europeo,

(1) considerando che per il buon funzionamento dell'unione economica e monetaria occorre non solo che i criteri di convergenza vengano soddisfatti, ma anche che i risultati conseguiti sotto il profilo economico e di bilancio si dimostrino stabili e durevoli; che il mantenimento di posizioni di bilancio sane negli Stati membri contribuisce, a medio e lungo termine, a creare condizioni propizie alla crescita sostenuta della produzione e dell'occupazione; che nella terza fase dell'Unione economica e monetaria è necessaria una disciplina di bilancio per salvaguardare la stabilità monetaria;

(2) considerando che le politiche di bilancio nazionali devono essere impostate in modo da lasciare un margine di manovra per l'adattamento a perturbazioni eccezionali e cicliche e per evitare disavanzi eccessivi; che è necessario definire il concetto di superamento eccezionale e temporaneo del valore di riferimento, di cui all'articolo 104 C, paragrafo 2, precisando che per essere tale il superamento deve essere provocato da un evento inabituale o da una grave recessione economica;

(3) considerando che il protocollo n. 5 sulla procedura per i disavanzi eccessivi contiene disposizioni di attuazione della procedura di cui all'articolo 104 C; che sono necessarie ulteriori disposizioni di attuazione; che, ai sensi dell'articolo 104 C, paragrafo 14, secondo comma, il Consiglio adotta le opportune disposizioni a tal fine; che le disposizioni del presente regolamento costituiscono, insieme a quelle del protocollo, un nuovo insieme integrato di norme;

(4) considerando che, in virtù dell'articolo 109 K, paragrafo 3, i paragrafi 9 e 11 dell'articolo 104 C non si applicano agli Stati membri con deroga; che, in virtù del punto 2 del protocollo n. 12 su talune disposizioni relative alla Danimarca, i paragrafi 9 e 11 dell'articolo 104 C non si applicano alla Danimarca finché questa non abbia ritirato la notifica, formulata nel quadro della decisione di Edimburgo del 12 dicembre 1992, che non parteciperà alla terza fase; che il punto 2 del protocollo n. 11 su talune disposizioni relative al Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord stabilisce che, tra l'altro, il punto 5 di detto protocollo ha efficacia se il Regno Unito notifica al Consiglio che non intende passare alla terza fase; che il punto 5 stabilisce che, tra l'altro, i paragrafi 1, 9 e 11 dell'articolo 109 C del trattato non si applichino al Regno Unito;

(5) considerando che occorre stabilire delle definizioni e dei termini per l'applicazione della procedura per i disavanzi eccessivi per assicurarne il tempestivo ed efficace funzionamento; che occorre specificare le modalità di applicazione, su base annua, delle sanzioni di cui all'articolo 104 C del trattato a carico degli Stati membri che persistono nel non correggere una situazione di disavanzo eccessivo, al fine di assicurare l'efficace applicazione della procedura per i disavanzi eccessivi;

(6) considerando che il presente regolamento costituisce parte del *patto di stabilità e di crescita* inteso ad assicurare la disciplina di bilancio nella terza fase dell'UEM; che il patto comporta due elementi principali, ossia i) il rafforzamento della sorveglianza e del coordinamento delle politiche di bilancio e ii) l'accelerazione e il chiarimento delle modalità d'attuazione della procedura per i disavanzi eccessivi; che, sotto il primo di tali aspetti, viene instaurato un sistema di prevenzione nell'ambito del quale vengono individuati gli eventuali scostamenti dai sentieri di bilancio a medio termine degli Stati membri e il Consiglio rivolge agli Stati interessati le opportune raccomandazioni affinché prendano misure correttive ben prima che il disavanzo assuma dimensioni eccessive;

(7) considerando che le disposizioni relative al rafforzamento della sorveglianza e del coordinamento delle politiche di bilancio sono contenute nel regolamento ... del Consiglio;

(8) considerando che la sorveglianza rafforzata ai sensi del regolamento ... e la sorveglianza da parte della Commissione delle situazioni di bilancio di cui all'articolo 104 C, paragrafo 2 devono agevolare l'efficace e rapida attuazione della procedura per i disavanzi eccessivi;

(9) considerando che, alla luce di quanto precede, un intervallo massimo complessivo di dieci mesi tra la data della relazione della Commissione o di un altro atto di attivazione della procedura e l'eventuale applicazione delle sanzioni, qualora esse si rendano necessarie, sembra realistico ed appropriato ai fini di esercitare sullo Stato membro interessato la pressione necessaria ad indurlo a prendere misure correttive; che, qualora la procedura fosse avviata nel mese di marzo, le sanzioni potrebbero essere applicate entro l'anno civile nel quale la procedura stessa ha preso inizio;

(10) considerando che la raccomandazione del Consiglio per la correzione del disavanzo eccessivo o le misure prese nelle fasi successive della procedura per i disavanzi eccessivi non giungeranno inaspettate allo Stato membro interessato, al quale sarà stato indirizzato un tempestivo avvertimento e che avrà quindi avuto il tempo di preparare misure correttive; che il determinarsi di un disavanzo eccessivo nella terza fase dell'unione monetaria costituisce un fatto grave al quale tutti gli interessati devono reagire tempestivamente;

(11) considerando che, ai fini della correzione del disavanzo eccessivo, il governo dello Stato membro interessato dovrà prendere, se la sua legislazione lo richiede, misure alla cui approvazione dovrà essere associato il Parlamento nazionale; che nell'ambito della procedura per i disavanzi eccessivi i Parlamenti devono avere la possibilità di esercitare pienamente le proprie prerogative; che il processo decisionale nazionale, conformemente all'articolo 3 del protocollo n. 5, non dovrebbe in sé ritardare la tempestiva attuazione della procedura per i disavanzi eccessivi;

(12) considerando che è opportuno che, nelle raccomandazioni del Consiglio di cui all'articolo 104 C, paragrafo 7 affinché gli Stati membri interessati prendano misure adeguate per correggere il disavanzo eccessivo, siano indicati dei termini;

(13) considerando che scopo della procedura per i disavanzi eccessivi è di indurre gli Stati membri a prendere misure correttive e che, se essi vi provvedono, è opportuno tenere in sospenso la procedura stessa, salvo riprenderla immediatamente se i provvedimenti annunciati non vengono messi in atto o se le misure prese si rivelano inadeguate;

(14) considerando che, perché la procedura per i disavanzi eccessivi abbia sufficiente forza dissuasiva, occorre, a titolo di prima sanzione decisa dal Consiglio, richiedere allo Stato membro interessato di costituire un deposito infruttifero di entità adeguata; che la procedura per i disavanzi eccessivi viene esperita annualmente ed è quindi opportuno che le sanzioni siano inflitte su base annua;

(15) considerando che la definizione delle sanzioni, secondo una scala prestabilita, fa venir meno l'incertezza e consente pertanto a tutte le parti interessate dalla procedura di agire con piena cognizione di causa; che è appropriato che l'entità del deposito sia commisurata al PIL dello Stato membro interessato; che è opportuno che il deposito si componga di un elemento fisso e di un elemento variabile, proporzionale alla misura nella quale il disavanzo supera il valore di riferimento del 3% del PIL; che è opportuno fissare anche un massimale annuo, in percentuale del PIL, per evitare che le sanzioni abbiano effetto controproducente;

(16) considerando che, qualora la costituzione del deposito infruttifero non induca lo Stato membro interessato a correggere il disavanzo eccessivo entro due anni a decorrere dalla decisione di imporre la costituzione di un deposito, occorre intensificare le sanzioni; che in tale eventualità è opportuno trasformare il deposito in ammenda;

(17) considerando che significativi progressi nella correzione del disavanzo eccessivo consentono l'alleggerimento delle sanzioni, conformemente all'articolo 104 C, paragrafo 12; che l'abrogazione dell'insieme delle sanzioni può aver luogo solo dopo che il disavanzo eccessivo sia stato interamente corretto;

(18) considerando che il regolamento (CE) n. 3605/93 del Consiglio relativo all'applicazione del protocollo sulla procedura per i disavanzi eccessivi, allegato al trattato che istituisce la Comunità europea<sup>1</sup>, stabilisce disposizioni dettagliate in merito alla comunicazione dei dati di bilancio da parte degli Stati membri;

(19) considerando che, a norma dell'articolo 109 F, paragrafo 8, nei casi in cui il trattato prevede un ruolo consultivo della Banca centrale europea (BCE), i riferimenti alla BCE vanno intesi, prima dell'istituzione della BCE, come riferimenti all'Istituto monetario europeo,

**HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:**

## **SEZIONE 1**

### **Definizioni**

#### *Articolo 1*

Il presente regolamento stabilisce le disposizioni per l'accelerazione e il chiarimento della procedura per i disavanzi eccessivi, allo scopo di creare un deterrente all'accumulazione di disavanzi pubblici eccessivi e di correggere prontamente i disavanzi che si siano tuttavia determinati.

#### *Articolo 2*

1. Il superamento del valore di riferimento per il disavanzo pubblico è considerato eccezionale e temporaneo, ai sensi dell'articolo 104 C, paragrafo 2, lettera a), secondo trattino, se è provocato da un evento inabituale che non è soggetto al controllo dello Stato membro interessato ed ha forti ripercussioni sulla situazione finanziaria delle amministrazioni pubbliche oppure se è provocato da una grave recessione economica. Inoltre, se l'evento inabituale o la grave recessione economica cessano, o si prevede che debbano cessare, entro l'anno civile successivo a quello nel quale il disavanzo supera il valore di riferimento, le proiezioni di bilancio elaborate dalla Commissione devono indicare che il disavanzo scenderà sotto il valore di riferimento nel medesimo anno successivo.

---

<sup>1</sup> GU n. L 332 del 31.12.1993, pag. 7.

2. La Commissione, nel preparare la relazione di cui all'articolo 104 C, paragrafo 3, considera, di norma, che il superamento del valore di riferimento provocato da una recessione economica sia eccezionale solo se si registra un declino annuo del PIL in termini reali pari almeno al 2%.
3. Il Consiglio, nel decidere a norma dell'articolo 104 C, paragrafo 6 se esista o meno un disavanzo eccessivo, tiene conto nella sua valutazione globale delle osservazioni eventualmente formulate dallo Stato membro interessato per dimostrare che il declino annuo del suo PIL, pur inferiore al 2% in termini reali, è tuttavia eccezionale alla luce di elementi ulteriori, e in particolare del modo brusco in cui la recessione si è manifestata o dell'entità del calo cumulato della produzione rispetto all'andamento tendenziale del passato.

## SEZIONE 2

### Accelerazione della procedura per i disavanzi eccessivi

#### *Articolo 3*

1. Entro due settimane dall'adozione da parte della Commissione della relazione formulata a norma dell'articolo 104 C, paragrafo 3, il Comitato economico e finanziario formula il parere di cui all'articolo 104 C, paragrafo 4.
2. La Commissione, se, tenendo debitamente conto del parere di cui al paragrafo 1, ritiene che esista un disavanzo eccessivo, trasmette al Consiglio un parere e una raccomandazione in vista di una decisione.
3. Il Consiglio decide in merito all'esistenza di un disavanzo eccessivo in conformità dell'articolo 104 C, paragrafo 6 entro tre mesi dalle date stabilite per la comunicazione dei dati dall'articolo 4, paragrafi 2 e 3 del regolamento (CE) n. 3605/93 del Consiglio. Se decide, in conformità dell'articolo 104 C, paragrafo 6, che esiste un disavanzo eccessivo, il Consiglio formula contemporaneamente allo Stato membro interessato le raccomandazioni di cui all'articolo 104 C, paragrafo 7.
4. La raccomandazione del Consiglio formulata ai sensi dell'articolo 104 C, paragrafo 7 fissa un termine entro il quale lo Stato membro deve darvi seguito effettivo e un termine per la correzione del disavanzo eccessivo, che deve essere portata a termine nell'anno successivo a quello in cui il disavanzo eccessivo viene constatato, salvo circostanze particolari.

#### *Articolo 4*

1. L'eventuale decisione del Consiglio di rendere pubbliche le sue raccomandazioni, conformemente all'articolo 104 C, paragrafo 8, qualora determini che non vi è stato dato seguito effettivo, viene presa entro quattro mesi dalla decisione sull'esistenza di un disavanzo eccessivo adottata a norma dell'articolo 104 C, paragrafo 6 e dalla formulazione delle raccomandazioni di cui all'articolo 104 C, paragrafo 7.
2. Il Consiglio, nel determinare se sia stato dato seguito effettivo alle raccomandazioni formulate a norma dell'articolo 104 C, paragrafo 7, fonda la sua decisione su decisioni ufficiali e pubbliche del governo dello Stato membro interessato. Se dette decisioni non vengono tradotte in legge, o se l'impatto sul bilancio delle decisioni stesse viene sostanzialmente ridotto nel corso del processo di approvazione, il Consiglio avvia di nuovo, immediatamente, la procedura per i disavanzi eccessivi.

#### *Articolo 5*

La decisione del Consiglio che intima ad uno Stato membro di prendere misure volte alla riduzione del disavanzo di bilancio, di cui all'articolo 104 C, paragrafo 9, è adottata entro un mese dalla decisione del Consiglio che determina, in conformità dell'articolo 104 C, paragrafo 8, che non è stato dato seguito effettivo alle sue raccomandazioni.

#### *Articolo 6*

Se uno Stato membro non ottempera alle successive decisioni del Consiglio a norma dell'articolo 104 C, paragrafo 7 e paragrafo 9, il Consiglio decide di applicare sanzioni in conformità dell'articolo 104 C, paragrafo 11. Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 9 del presente regolamento, l'eventuale decisione in tal senso viene presa entro due mesi dalla decisione del Consiglio che intima allo Stato membro di prendere misure di cui all'articolo 104 C, paragrafo 9.

#### *Articolo 7*

Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 9 del presente regolamento, la decisione del Consiglio di applicare sanzioni viene adottata entro dieci mesi dalla data di comunicazione dei dati che confermano l'esistenza di un disavanzo eccessivo. Una procedura accelerata viene applicata se il disavanzo che il Consiglio decide essere eccessivo viene programmato deliberatamente.

#### *Articolo 8*

La decisione del Consiglio di intensificare le sanzioni (ad eccezione dell'imposizione di ammende, disciplinata dall'articolo 13 del presente regolamento) in conformità dell'articolo 104 C, paragrafo 11, o di abrogare una parte o l'insieme delle decisioni adottate in precedenza, in conformità dell'articolo 104 C, paragrafo 12, è adottata entro due mesi dalle date di comunicazione dei dati di cui al regolamento (CE) n. 3605/93 del Consiglio.

### SEZIONE 3

#### **Sospensione e sorveglianza**

#### *Articolo 9*

La procedura per i disavanzi eccessivi viene tenuta in sospenso se lo Stato membro interessato dà seguito effettivo alle raccomandazioni di cui all'articolo 104 C, paragrafo 7 o all'intimazione di cui all'articolo 104 C, paragrafo 9.

#### *Articolo 10*

1. Il Consiglio e la Commissione sorvegliano la messa in atto delle misure prese dagli Stati membri in ottemperanza alle raccomandazioni di cui all'articolo 104 C, paragrafo 7 o all'intimazione di cui all'articolo 104 C, paragrafo 9. Se non vi viene dato seguito o se, a giudizio del Consiglio, le misure sono inefficaci e non producono gli effetti voluti sul bilancio, il Consiglio provvede, di norma, immediatamente all'adozione di una decisione ai sensi, rispettivamente, dell'articolo 104 C, paragrafo 9 e dell'articolo 104 C, paragrafo 11.
2. Se dai dati effettivi risulta che il disavanzo eccessivo non è stato corretto entro i termini stabiliti nelle raccomandazioni di cui all'articolo 104 C, paragrafo 7 o nell'intimazione di cui all'articolo 104 C, paragrafo 9, il Consiglio provvede, di norma, immediatamente all'adozione di una decisione ai sensi, rispettivamente, dell'articolo 104 C, paragrafo 9 e dell'articolo 104 C, paragrafo 11.

## SEZIONE 4

### Sanzioni

#### *Articolo 11*

Se decide di applicare sanzioni ad uno Stato membro in conformità dell'articolo 104 C, paragrafo 11, il Consiglio richiede, di norma, la costituzione di un deposito infruttifero. Oltre ad imporre la costituzione di tale deposito, esso può decidere di applicare le misure di cui al primo e al secondo trattino del medesimo paragrafo.

#### *Articolo 12*

L'ammontare del deposito è costituito di un elemento fisso, pari allo 0,2% del PIL, e di un elemento variabile pari ad un decimo della differenza tra il disavanzo, espresso in percentuale del PIL, e il valore di riferimento nell'anno precedente a quello della decisione di applicare sanzioni. L'ammontare annuo del deposito non può superare lo 0,5% del PIL.

#### *Articolo 13*

Se il disavanzo eccessivo, a giudizio del Consiglio, non è stato corretto, il deposito iniziale viene, di norma, convertito in ammenda due anni dopo la decisione di imporre la costituzione del deposito a norma dell'articolo 104 C, paragrafo 11, fatto salvo l'articolo 9 del presente regolamento.

#### *Articolo 14*

Conformemente all'articolo 104 C, paragrafo 12, il Consiglio può decidere di abrogare una parte o l'insieme delle sanzioni di cui all'articolo 104 C, paragrafo 11, primo e secondo trattino qualora lo Stato membro stia compiendo progressi significativi, ma non ancora sufficienti nella correzione del disavanzo eccessivo.

#### *Articolo 15*

Conformemente all'articolo 104 C, paragrafo 12, il Consiglio abroga tutte le sanzioni ancora in atto se la decisione sull'esistenza di un disavanzo eccessivo viene abrogata. Le ammende percepite in conformità dell'articolo 13 del presente regolamento non vengono rimborsate allo Stato membro interessato.

#### *Articolo 16*

I depositi di cui all'articolo 12 del presente regolamento vengono costituiti presso la Commissione. Gli interessi sui depositi e le ammende di cui all'articolo 13 del presente regolamento costituiscono risorse del bilancio generale delle Comunità europee.

#### *Articolo 17*

Il presente regolamento entra in vigore il 1° luglio 1999.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

ISSN 0254-1505

COM(97) 117 def.

# DOCUMENTI

IT

01 06 09

---

N. di catalogo : CB-CO-97-106-IT-C

ISBN 92-78-17158-1

---

Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee

L-2985 Lussemburgo

9